

## **Testo emendamenti presentati alla Commissione Industria del Senato, relativi all'articolo 11 (farmacie) del decreto legge sulle liberalizzazioni.**

### **Art. 11.**

#### **11.1**

Caruso, Allegrini

*Sopprimere l'articolo.*

#### **11.2**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque," sono soppresse».

#### **11.3**

Granaiola, Bassoli, Biondelli

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque," sono soppresse».

#### **11.4**

Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Della Monica, Legnini

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: "nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque," con le seguenti: "ad esclusione dei luoghi serviti da farmacia rurale"».

#### **11.5**

Astore

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, l'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 36, è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento provvisorio dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Tale autorizzazione sarà revocata dall'autorità competente alla morte o alla rinuncia o alla decadenza per altra causa del titolare personalmente autorizzato.

3. La sede farmaceutica, in tal modo resasi vacante, sarà pertanto assegnata ad altro titolare con i criteri appresso stabiliti dalla presente legge.

4. La sede farmaceutica, acquisita con la modalità prevista dalla presente legge, non potrà essere ceduta o alienata o donata.

5. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.

6. La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al quinto comma, consente l'apertura di un'ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei Comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore al cinquanta per cento più uno abitanti".

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tranne quelle nelle quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto sia stata già espletata la procedura concorsuale ovvero già fissato il calendario per l'espletamento della prova attitudinale, bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti sulle farmacie già esistenti, le licenze per l'apertura di sedi di nuova istituzione, alla decadenza del titolare, tornano nella disponibilità dello Stato per essere riassegnate con un nuovo concorso o al primo della graduatoria ancora senza assegnazione del concorso ultimo espletato. La graduatoria scaturita dal precedente concorso ha validità di 4 anni a far data dalla sua pubblicazione. La decadenza del titolare assegnatario per concorso e quindi il rientro nella disponibilità dello stato, può avvenire per raggiunti limiti di età, morte o condanna da parte degli organi giudiziari che prevedano come pena accessoria la decadenza dalla titolarità della farmacia. Tali autorizzazioni non potranno perciò essere oggetto di compravendita, cessione ereditaria o costituzione societaria di qualsivoglia forma giuridica. All'atto della cessazione, al farmacista titolare o agli eredi saranno riconosciute dal subentrante tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

4. Le farmacie di istituzione antecedente al presente concorso straordinario e già operanti sul territorio conserveranno il diritto di associarsi sotto qualsiasi forma giuridica ad essere oggetto di compravendita o di lascito ereditario. È necessario però fare un'attenta riflessione sul fatto che attualmente molte farmacie sono state acquistate con notevoli impegni finanziari che spesso non sono ammortizzabili in una sola generazione. Pertanto privare queste ultime del diritto di proprietà mi pare emblematico. Nè, d'altro canto la vendita potrebbe essere congrua in quanto il successivo acquirente sarebbe imbrigliato dal vincolo di non trasferibilità della licenza stavolta determinata dalla legge ormai in vigore. Qualora il titolare cessante abbia eredi diretti farmacisti o iscritti alla facoltà di farmacia, questi potranno mantenere la titolarità per un periodo non superiore ai 6 anni nominando un farmacista abilitato alla professione ed iscritto all'Albo dei farmacisti. Nel caso in cui il titolare non abbia eredi diretti farmacisti, gli eredi non farmacisti potranno alienare la farmacia entro un anno e lo stato potrà, in via privilegiata, rientrare in possesso della licenza acquistandola nel rispetto dei criteri enunciati dall'articolo 110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, precedentemente citato. L'obbligatorietà del titolare, o socio in titolarità, di lasciare la farmacia al raggiungimento di 70 anni, soprattutto alla luce delle norme sopracitate, rende necessaria una revisione delle norme previdenziali che regolano la professione del farmacista.

4-bis. I contributi, in qualsiasi forma versati dal titolare di farmacia sulla base del fatturato del Servizio sanitario nazionale saranno utilizzati per costituire il monte pensionistico personale e, transitoriamente, per quanto concerne il pregresso già versato nelle casse di categoria, sarà calcolato in base alla media dei versamenti per periodo di almeno dieci anni. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1977, n. 187, è abrogato. I contributi versati dal titolare di farmacia sulla base del fatturato del Servizio sanitario nazionale, in una percentuale dello 0,90 per cento, vengono utilizzati per costituire il monte pensionistico personale e, transitoriamente, per il pregresso, viene calcolato in base alla media dei versamenti effettuati negli ultimi dieci anni.

4-ter. È costituita la cassa previdenziale per i soli farmacisti titolari. L'iscrizione, essendo obbligatoria, dispensa dall'iscrizione ad altro ente obbligatorio. Una quota calcolata nel 30 per cento dei contributi forfettari pagati in egual misura da tutti i titolari sarà utilizzata per costituire un fondo di solidarietà atto a consentire una pensione dignitosa anche ai titolari delle piccole farmacie che operano in zone disagiate.

4-quater. Sono considerate farmacie disagiate le piccole farmacie il cui fatturato, calcolato sul prezzo al pubblico netto di IVA, prodotto per conto del Servizio sanitario nazionale non può eccedere la cifra di 500.000 euro con adeguamento biennale degli indici del costo della vita».

## **11.6**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Della Monica  
*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di snellire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, sulla base delle variazioni della popolazione residente nel comune assicurando una

maggiore capillarità sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, commi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che nei comuni vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti.

Un'ulteriore farmacia può essere autorizzata qualora la popolazione eccedente rispetto all'applicazione del suddetto parametro, sia superiore alla metà del parametro stesso. Le nuove farmacie da autorizzare nel comune sono determinate e messe a concorso, con cadenza biennale, sulla base della popolazione residente rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il comune, sentita, l'autorità sanitaria competente per territorio, identifica le zone nelle quali è necessaria l'apertura delle nuove farmacie, al fine di assicurarne un'equa distribuzione sul territorio tenendo altresì conto dell'esigenza di assicurare l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.";

b) l'articolo 2 è soppresso.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 della presente legge è indetto un concorso straordinario per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche e per quelle vacanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a cui possono partecipare i farmacisti che abbiano esercitato la professione come "collaboratore di farmacia" o titolare di farmacia rurale sussidiata o farmacista operante negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di seguito denominati "parafarmacie".

2-bis. Le modalità di attuazione del concorso straordinario di cui al comma 2 sono:

a) partecipazione riservata ai farmacisti, cittadini di uno stato membro della comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici, iscritti all'albo professionale dei farmacisti, non titolari di farmacia, titolari di farmacia rurale sussidiata e farmacisti operanti nelle parafarmacie;

b) valutazione, ai fini dell'assegnazione delle farmacie, solo i punteggi relativi all'anzianità di lavoro;

c) riserva delle sedi farmaceutiche messe a concorso in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in numero pari a 35 per cento per i farmacisti non titolari di farmacia, 35 per cento per i titolari di farmacia rurale sussidiata e 30 per cento per i farmacisti operanti nelle parafarmacie;

d) invio da parte dei comuni dei dati sulle sedi farmaceutiche disponibili rilevate ai sensi del comma 1 del presente articolo entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

e) pubblicazione in gazzetta da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del bando straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche così come individuate dai comuni entro 60 giorni dall'invio dei dati stessi fatte salve quelle per le quali, in base alle norme della legislazione vigente, sia stata già espletata la procedura concorsuale;

f) istituzione di una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano, è composta da due dirigenti della regione o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei quali almeno uno farmacista; tre farmacisti di cui uno esercente di farmacia privata aperta al pubblico, uno titolare di farmacia rurale sussidiata e uno farmacista operante presso parafarmacia, designati di concerto con i competenti ordini provinciali dei farmacisti;

g) assunzione delle funzioni di Presidente e di Segretario della commissione da parte dei due dirigenti della Regione;

h) determinazione, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di una graduatoria distinta per titolari di farmacia rurale sussidiata, farmacisti operanti nelle parafarmacie e per farmacisti non titolari di farmacia, sulla base degli anni di esercizio della professione svolta. In particolare per i farmacisti operanti nelle parafarmacie sono valorizzati, ai fini della graduatoria, i soli anni di attività nella parafarmacia. A parità di anzianità di esercizio della professione in parafarmacia, costituisce titolo di preferenza, ai fini della posizione nella graduatoria, la titolarità esercitata nella parafarmacia con inizio attività più remota rilevata dal codice univoco di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero della salute;

i) istituzione di una graduatoria unica regionale ovvero provinciale per Trento e Bolzano, dalla quale si attinge, a rotazione, dalle tre graduatorie parziali;

j) ciascun farmacista, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente comma, può partecipare al massimo a due concorsi straordinari banditi dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;

k) assegnazione delle sedi regionali messe a concorso effettuate sulla base della graduatoria unica regionale ovvero provinciale di Trento e Bolzano;

l) convocazione simultaneamente da parte della regione di tutti i vincitori del concorso i quali in tale sede devono dichiarare se accettare o meno la sede farmaceutica assegnatagli entro 15 giorni dalla compilazione della graduatoria;

m) chiusura delle modalità di espletamento del concorso entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del bando».

*Conseguentemente, sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alle province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso straordinario di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 2, le sedi farmaceutiche di nuova istituzione sono offerte in prelazione ai comuni, che al termine della loro gestione cedono gratuitamente la titolarità dell'esercizio agli aventi diritto.

7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del presente comma o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte dei comuni.

7-ter. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente legge si applica la normativa vigente in materia di servizio farmaceutico».

#### **11.7**

Spadoni Urbani

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di favorire una migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: "Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e una farmacia ogni 3.500 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore a 500 abitanti. Nei comuni fino a 10.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.000 abitanti"».

#### **11.8**

Granaiola, Biondelli

*Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti» *con le seguenti:* «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3500 abitanti per singolo comune o per comuni limitrofi secondo accordi stabiliti tra i comuni interessati, le regioni e le unità sanitarie locali»;

b) *sopprimere le parole da:* «La popolazione eccedente» *fino alla fine del comma.*

#### **11.9**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 1, sostituire le parole:* «3.000» *con le seguenti:* «3.800».

#### **11.10**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

*Al comma 1, sostituire il numero:* «3.000», *con il seguente:* «3.800».

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole:* «per titoli», *sostituire le parole:* «ed esami», *con le seguenti:* «di servizio»;

*al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Ai fini della composizione della graduatoria per l'assegnazione delle farmacie di cui al presente comma, i titoli di servizio saranno conteggiati senza alcun limite massimo»;

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «120 giorni» *con le seguenti:* «180 giorni»;

*al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* «30 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni».

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nel rispetto del numero delle farmacie derivante per ogni singolo comune dall'applicazione del quorum stabilito dal comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale, l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia nei seguenti casi:

c) nelle stazioni ferroviarie con flusso annuo di passeggeri non inferiore a tredici milioni, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime con traffico annuo passeggeri non inferiore a un milione e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri, purché non sia già aperta una farmacia a distanza inferiore ai duecento metri;

d) nei grandi ipermercati, con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri».

*Sopprimere il comma 4.*

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto, le Regioni, con proprio regolamento, stabiliscono gli orari di apertura al pubblico e i turni di servizio delle farmacie, garantendo all'utenza la continuità del servizio farmaceutico».

*Sopprimere il comma 7.*

*Sopprimere il comma 8.*

*Sopprimere il comma 11.*

*Sopprimere il comma 12.*

#### **11.11**

Germontani

*Al comma 1, sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «3.800» e, conseguentemente, il numero: «9.000» con il seguente: «12.500».*

#### **11.12**

Galperti

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «3.800».*

#### **11.13**

Germontani

*Al comma 1, sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «3.800».*

#### **11.14**

Battaglia, Giancarlo Serafini

*Al comma 1, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «3.800».*

#### **11.15**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

*Al comma 1, sostituire il numero: «3.000», con il seguente: «3.800».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «per titoli», sostituire le parole: «ed esami», con le seguenti: «di servizio».*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della composizione della graduatoria per l'assegnazione delle farmacie di cui al presente comma, i titoli di servizio saranno conteggiati senza alcun limite massimo».*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nel rispetto del numero delle farmacie derivante per ogni singolo comune dall'applicazione del quorum stabilito dal comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia nei seguenti casi:

a) Nelle stazioni ferroviarie con flusso annuo di passeggeri non inferiore a tredici milioni, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime con traffico annuo passeggeri non inferiore a un milione e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri, purché non sia già aperta una farmacia a distanza inferiore ai duecento metri;

b) Nei grandi ipermercati, con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.».

#### **11.16**

Gustavino, Musso

*Al comma 1, sostituire le parole: «3000» con le seguenti: «3800» e conseguentemente «500» con le altre: «1000», «9.000» con le seguenti: «12500» e: «1500» con le seguenti: «1900».*

#### **11.17**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 1, sostituire le parole: «3.000» con le seguenti: «3.500».*

#### **11.18**

Viespoli

*Al comma 1, sostituire le parole: «ogni 3000 abitanti» con le seguenti: «ogni 3500 abitanti».*

#### **11.19**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Bianchi, De Lillo, Tancredi, Giancarlo Serafini, Castro, Ghigo, Gramazio, Di Stefano, Bianconi, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara, Rizzotti

*Al comma 1, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «3.500» e conseguentemente sostituire il periodo da: «La popolazione» fino alla parola: «abitanti.» con le seguenti: «La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia superiore ad almeno il cinquanta per cento del parametro stesso.».*

*Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Nel rispetto del *quorum* fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo e nella misura del 15% delle sedi risultanti dalla revisione straordinaria di cui al comma 2, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono stabilire che la farmacia sia ubicata:

a) nelle stazioni ferroviarie grandi ed intermedie e nelle stazioni marittime, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.000 metri;

b) negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri, nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 2.000 metri».

*Conseguentemente, al comma 2 le parole da: «In deroga» a: «comune» sono sostituite dalle seguenti: «Sulle sedi di nuova istituzione a seguito della revisione straordinaria, i Comuni possono esercitare, nella misura del 25%, il diritto di prelazione di cui all'articolo 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475».*

*Conseguentemente, il comma 4, è soppresso.*

#### **11.20**

Bugnano

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «3000 abitanti» con le seguenti: «3500 abitanti».*

#### **11.21**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la popolazione eccedente» fino alle parole: «1.500 abitanti», con le seguenti: «Comunque una ulteriore farmacia può essere autorizzata solo se la popolazione eccedente rispetto al parametro è superiore a 1500 abitanti».*

#### **11.22**

Germontani

*Al comma 1, sostituire il numero: «9000» con il seguente: «12.500».*

#### **11.23**

Viespoli, Poli Bortone

*Al comma 1, sostituire le parole: «sia superiore a 1500 abitanti» con le seguenti: «sia superiore a 2000 abitanti».*

#### **11.170**

Poli Bortone

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In deroga al numero della popolazione rispetto al quale calcolare l'eccedenza, per le stazioni turistiche il criterio di assegnazione all'apertura di nuove farmacie è stabilito non dal numero dei residenti ma dal numero di popolazione riferito alla media delle presenze degli ultimi 5 anni. Inoltre, nel caso in cui vi siano frazioni di comuni con farmacia aperta al pubblico, la stessa non va annoverata nel computo di quelle insistenti nel territorio del comune titolare*

della municipalit . Ci , infatti, crea una disparit  di trattamento nei confronti dei titolari delle frazioni stesse».

#### **11.24**

Tomaselli

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Tutti i-titolari degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che effettuano attivit  di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, l  dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarit  purch  abbiano i seguenti requisiti:

a) essere laureati in Farmacia/CTF, abilitati alla professione di farmacista ed iscritti al relativo albo professionale provinciale;

b) la ditta individuale o societ  deve aver svolto realmente l'attivit , deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, deve aver dato comunicazione di inizio attivit  e non deve aver mai sospeso l'attivit ;

c) non devono essere titolare di farmacia;

d) devono aver iniziato l'attivit  entro il 24 gennaio 2012, la data di pubblicazione del decreto legge. Se uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti sopra specificati, risulta proprietario di pi  esercizi, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

1-ter. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla regione competente e alle province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti   effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in farmacia, che devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di cui al comma 2, devono essere altres  attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedelt    sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

1-quater. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, le nuove farmacie cos  autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, 2 comma del regio decreto il. 1265 del 27 luglio 1934, cos  come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

1-quinquies. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.

Il titolare deve altres  possedere i requisiti professionali di idoneit  alla titolarit  previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito».

#### **11.25**

Tomassini, Ghigo

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte dei comuni.

Entro i successivi 120 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla stesura dell'elenco delle sedi farmaceutiche rese disponibili dall'attuazione del presente decreto sommate a quelle vacanti in base alle norme precedentemente vigenti e non ancora messe a concorso e bandiscono un concorso per soli titoli per l'assegnazione del 50% delle sedi disponibili (cifra arrotondata per eccesso all'unità superiore) riservato ai farmacisti non titolari, ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata ed ai farmacisti titolari di parafarmacia aperta prima del 31 dicembre 2010. Il computo dei titoli sarà effettuato attribuendo ai farmacisti che hanno operato in parafarmacia lo stesso punteggio per anno di servizio attribuito al farmacista collaboratore di farmacia aperta al pubblico. All'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, sia urbane che rurali, non potranno concorrere farmacisti con meno di cinque anni di attività professionale in qualunque posizione lavorativa esercitata. Il meccanismo di attribuzione delle nuove sedi, dopo la pubblicazione della graduatoria dei titoli, deve essere esaurito in 120 giorni, escludendo dall'assegnazione delle farmacie coloro che rifiutano la prima sede a loro attribuita in base alla graduatoria.

Il restante 50% delle sedi viene messo a concorso, secondo il tradizionale metodo di valutazione per concorso per titoli ed esami; a questo concorso possono partecipare tutti i laureati in farmacia con almeno tre anni di iscrizione all'Ordine. Su questo secondo 50% delle sedi istituite è ammessa la prelazione da parte dei comuni che non abbiano alienato una propria farmacia o che non la abbiano trasformata in qualunque forma di gestione societaria con privati dopo il 1° gennaio 2006».

#### **11.26**

Andria, Armato, Mariapia Garavaglia, Bosone

*All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:*

1. Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dello snellimento delle procedure concorsuali, in deroga alle normative vigenti, per l'apertura delle nuove farmacie, in attuazione di quanto stabilito al comma 1, adottano i seguenti criteri:

a) adozione della distanza minima tra farmacie di 500 metri;

b) dati sulla popolazione forniti dall'ultimo censimento ISTAT disponibile.

2. Al comma 2, terzo periodo le parole: "Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti," sono sostituite con le seguenti: «Entro i successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti».

3. Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. Per i farmacisti, che conducono in forma individuale o associata un esercizio di vicinato, denominato anche parafarmacia, autorizzato alla vendita dei medicinali da banco e senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aperto in data anteriore al 1 giugno 2011 è prevista una riserva esclusiva di una quota di sedi farmaceutiche non inferiore alle 1.500 unità, sul numero totale di sedi da istituire in attuazione del comma 1. È prevista altresì una ulteriore riserva di una quota non inferiore al 50% delle farmacie rurali sussidiate che si renderanno vacanti, il cui titolare sia risultato vincitore di altra sede nel concorso straordinario di cui al comma 2. Per i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata è prevista una riserva esclusiva di una quota di sedi farmaceutiche non inferiore alle 1.500 unità. Le restanti sedi, non comprese nelle riserve, sono assegnate, secondo graduatoria, a tutti gli altri soggetti farmacisti che parteciperanno al concorso. 2-ter. l'assegnazione delle sedi di nuova istituzione previste al comma 1, avverrà per scorrimento alternato delle tre distinte graduatorie, di cui al periodo successivo, di cui due con riserva di sedi come specificato al comma 2-bis, seguendo il seguente ordine di priorità, individuato dallo stato di precarietà del soggetto o dei soggetti.

1° scelta: Graduatoria farmacisti titolari di parafarmacia;



2° scelta: Graduatoria farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata;

3° scelta: Graduatoria altri soggetti farmacisti.

La graduatoria per l'assegnazione delle sedi riservate ai farmacisti titolari di parafarmacia, verrà formata esclusivamente secondo il numero progressivo cronologico di codice univoco di tracciabilità del farmaco, così come fornito dal Ministero della Salute e che identifica l'esercizio di cui è titolare l'interessato in forma di ditta individuale o società di farmacisti. Inoltre il titolare dell'esercizio dovrà certificare l'iscrizione all'albo dei farmacisti e la regolarità del versamento della contribuzione intera Enpaf, così come previsto dallo stesso ente previdenziale. Nel caso di più soci che gestiscono la parafarmacia, ogni socio dovrà certificare i requisiti di cui al precedente periodo.

Nel caso di codice univoco riferito ad esercizio la cui titolarità è di società di farmacisti, la riserva si intende limitata ad una sola sede da assegnare e gestire in capo alla medesima società, indipendentemente dal numero dei soci farmacisti.

Nel caso in cui lo stesso soggetto giuridico individuale o condotto in forma societaria, conduca più di un esercizio di vicinato, potrà concorrere per l'assegnazione di una sola sede riservata di cui al comma 2-*bis*. Nel caso in cui il soggetto giuridico che conduce l'esercizio di vicinato, sia esso persona fisica che persona giuridica sia già direttamente titolare di farmacia sarà escluso dall'accesso alla graduatoria riservata di cui al comma 2-*bis*.

La graduatoria per l'assegnazione delle sedi riservate ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata verrà formata sulla base dei soli titoli professionali dei partecipanti al concorso di cui al comma 2.

La graduatoria per l'assegnazione delle restanti sedi farmaceutiche agli altri soggetti farmacisti partecipanti al concorso di cui al comma 2, verrà formata sulla base dei soli titoli professionali.

2-*quater*. I farmacisti titolari di esercizio di vicinato che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non sono in regola con i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, entro 30 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dovranno adeguarsi ai relativi requisiti normativi previsti dalla predetta legge pena la non accessibilità al concorso straordinario»

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Tutte le sedi istituite ai sensi del comma 2 in comuni ove siano già presenti uno o più esercizi di vicinato di cui al comma 2-*bis*, sono offerte in prelazione ai farmacisti titolari dei predetti esercizi di vicinato nella misura di una sede per comune. Tale sede verrà assegnata tenendo presente l'ordine di graduatoria di cui al comma 2-*ter*.

*Al comma 5, sostituire le parole:* «Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità».

*Con le seguenti:* «Al concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge che alla data del bando del concorso non hanno compiuto il quarantesimo anno di età, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per almeno 5 anni».

*Al comma 7, sono eliminate le seguenti parole:* «approva le piante organiche delle farmacie ed».

## **11.27**

Piccone

*Apportate le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dello snellimento delle procedure concorsuali, in deroga alle normative vigenti, per l'apertura delle nuove farmacie, in attuazione di quanto stabilito al comma 1, adottano i seguenti criteri:

a) adozione della distanza minima tra farmacie di 500 metri;

b) dati sulla popolazione forniti dall'ultimo censimento ISTAT disponibile.

*Conseguentemente:*

2. *Al comma 2, terzo periodo le parole:* «Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,» sono sostituite con le seguenti: «Entro i successivi

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,»

*Conseguentemente:*

3. *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per i farmacisti, che conducono in forma individuale o associata un esercizio di vicinato, denominato anche parafarmacia, autorizzato alla vendita dei medicinali da banco e senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aperto in data anteriore al 1 giugno 2011 è prevista una riserva esclusiva di una quota di sedi farmaceutiche non inferiore alle 1.500 unità, sul numero totale di sedi da istituire in attuazione del comma 1. È prevista altresì una ulteriore riserva di una quota non inferiore al 50% delle farmacie rurali sussidiate che si renderanno vacanti, il cui titolare sia risultato vincitore di altra sede nel concorso straordinario di cui al comma 2. Per i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata è prevista una riserva esclusiva di una quota di sedi farmaceutiche non inferiore alle 1.500 unità. Le restanti sedi, non comprese nelle riserve, sono assegnate, secondo graduatoria, a tutti gli altri soggetti farmacisti che parteciperanno al concorso.

2-ter. L'assegnazione delle sedi di nuova istituzione previste al comma 1, avverrà per scorrimento alternato delle tre distinte graduatorie, di cui al periodo successivo, di cui due con riserva di sedi come specificato al comma 2-bis, seguendo il seguente ordine di priorità, individuato dallo stato di precarietà del soggetto o dei soggetti.

1 scelta: Graduatoria farmacisti titolari di parafarmacia;

2 scelta: Graduatoria farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata;

3 scelta: Graduatoria altri soggetti farmacisti.

La graduatoria per l'assegnazione delle sedi riservate ai farmacisti titolari di parafarmacia, verrà formata esclusivamente secondo il numero progressivo cronologico di codice univoco di tracciabilità del farmaco, così come fornito dal Ministero della salute e che identifica l'esercizio di cui è titolare l'interessato in forma di ditta individuale o società di farmacisti. Inoltre il titolare dell'esercizio dovrà certificare l'iscrizione all'albo dei farmacisti e la regolarità del versamento della contribuzione intera Enpaf, così come previsto dallo stesso ente previdenziale. Nel caso di più soci che gestiscono la parafarmacia, ogni socio dovrà certificare i requisiti di cui al precedente periodo. Nel caso di codice univoco riferito ad esercizio la cui titolarità è di società di farmacisti, la riserva si intende limitata ad una sola sede da assegnare e gestire in capo alla medesima società, indipendentemente dal numero dei soci farmacisti.

Nel caso in cui lo stesso soggetto giuridico individuale o condotto in forma societaria, conduca più di un esercizio di vicinato, potrà concorrere per l'assegnazione di una sola sede riservata di cui al comma 2-bis.

Nel caso in cui il soggetto giuridico che conduce l'esercizio di vicinato, sia esso persona fisica che persona giuridica sia già direttamente titolare di farmacia sarà escluso dall'accesso alla graduatoria riservata di cui al comma 2-bis.

La graduatoria per l'assegnazione delle sedi riservate ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata verrà formata sulla base dei soli titoli professionali dei partecipanti al concorso di cui al comma 2.

La graduatoria per l'assegnazione delle restanti sedi farmaceutiche agli altri soggetti farmacisti partecipanti al concorso di cui al comma 2, verrà formata sulla base dei soli titoli professionali.

2-quater. I farmacisti titolari di esercizio di vicinato che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non sono in regola con i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, entro 30 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dovranno adeguarsi ai relativi requisiti normativi previsti dalla predetta legge pena la non accessibilità al concorso straordinario».

4. *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

»4-bis. Tutte le sedi istituite ai sensi del comma 2 in comuni ove siano già presenti uno o più esercizi di vicinato di cui al comma 2-bis, sono offerte in prelazione ai farmacisti titolari dei predetti esercizi di vicinato nella misura di una sede per comune. Tale sede verrà assegnata tenendo presente l'ordine di graduatoria di cui al comma 2-ter.

5. Al comma 5, sostituire le parole: "Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione-associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità" Con le seguenti: "Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge che alla data del bando del concorso non hanno compiuto il quarantesimo anno di età, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori. su base paritaria, per almeno 5 anni".

6. Al comma 7, sono eliminate le seguenti parole: «approva le piante organiche delle farmacie ed».

#### **11.28**

Molinari, Germontani, Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Al comma 2 nel primo e nel terzo periodo sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

*al comma 3 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

*dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

#### **11.29**

Bonfrisco

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «provvedono» con le parole: «possono provvedere».*

*Conseguentemente sopprimere il secondo periodo;*

*al comma 3, eliminare la frase che dalla parola: «, sentiti» alle parole «per territorio»;*

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Anche le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui hanno sede secondo la disciplina prevista dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475";

*al comma 6, aggiungere, in fondo, i seguenti periodi: "Il farmacista o il gestore di farmacie private o comunali che si impegni, nei confronti dell'Autorità sanitaria competente per territorio, a garantire l'apertura di una farmacia tutti i giorni per ventiquattrore è esonerato dall'obbligo di rispetto dei turni di apertura notturna e festiva per tutta la durata del suo impegno. In presenza di farmacie aperte ventiquattrore l'Autorità sanitaria può esonerare le farmacie del territorio dall'obbligo di effettuare turni notturni e festivi. "Le spese necessarie per l'impianto di nuove sedi farmaceutiche e per il prolungamento degli orari di apertura non sono in ogni caso assoggettate al patto di stabilità". "I comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione possono affidare la gestione delle relative farmacie a soggetti gestori di farmacie comunali operanti in ambito regionale, previa stipula di un'apposita convenzione che assicuri loro un idoneo controllo sulla qualità della gestione ed il livello dei servizi erogati".*

*sopprimere il comma 7;*

*al comma 11, dopo le parole: "farmacie urbane" aggiungere le seguenti: ", private e comunali in proporzione all'appartenenza all'una e all'altra categoria delle farmacie sussidiate".*

#### **11.30**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 2 primo periodo, dopo le parole: «provvedono ad assicurare» aggiungere le seguenti: «secondo la normativa regionale».*

#### **11.31**

Bassoli, Biondelli, Bosone, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «provvedono ad assicurare» aggiungere le seguenti: «secondo la normativa regionale».*

#### **11.32**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «120 giorni» con: «360 giorni».*

**11.33**

Bassoli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Biondelli, Bosone, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «180 giorni».*

**11.34**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Lillo, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Amoruso, Morra, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le parole: «180 giorni».*

**11.35**

Granaiola, Bassoli, Biondelli

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le regioni e le provincie autonome, sentiti i Comuni e le unità sanitarie locali, provvedono ad assicurare, la diffusione prioritaria delle nuove farmacie nelle aree urbane periferiche o ad alta densità abitativa prive del servizio farmaceutico».*

**11.36**

Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica, Legnini

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

«Le regioni e le provincie autonome, sentiti i Comuni e le aziende sanitarie locali, provvedono ad assicurare, la diffusione prioritaria delle nuove farmacie nelle aree urbane periferiche o ad alta densità abitativa prive del servizio farmaceutico».

**11.37**

Andria, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica, Legnini

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**11.38**

Fioroni, Sangalli, Armato, Bassoli

*Al comma 2, secondo periodo le parole: «non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto di prelazione può essere esercitato dai comuni, che già siano titolari di almeno una farmacia gestita a mezzo di forme organizzative che abbiano chiuse gli ultimi tre bilanci approvati in utile, nella misura del 30 per cento delle sedi istituite in attuazione del comma 1 o, in ogni caso, già vacanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**11.39**

Bassoli, Biondelli, Bosone, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole «30 giorni» con le seguenti: «120 giorni».*

**11.40**

Ghigo, Paravia

*Al comma 2 terzo periodo sostituire le parole «30 giorni» con «120 giorni».*

**11.41**

Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

*Al terzo periodo del comma 2, le parole: «ed esami» sono soppresse. Conseguentemente, sostituire il comma 7 con i seguenti: «7. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione.*

*7-bis. Nel caso I cui le regioni o le provincie autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso straordinario di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 2, le sedi farmaceutiche di nuova istituzione sono offerte in prelazione ai comuni. Tale concorso deve essere espletato entro e non oltre sei i mesi dalla pubblicazione del bando.*

*7-ter. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente legge si applica al concorso straordinario la normativa vigente in materia di servizio farmaceutico. Ai fini della valutazione dell'esercizio*

professionale la previsione di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 si applica esclusivamente ai farmacisti che hanno esercitato nelle farmacie rurali sussidiate».

**11.42**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Lillo, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

*Al comma 21 terzo periodo le parole da «ed esami» sono soppresse.*

**11.43**

Ghigo, Paravia

*Al Comma 2 al terzo periodo, sopprimere le parole «ed esami».*

**11.44**

Astore

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole «ed esami» con le parole: «di servizio».*

Conseguentemente aggiungere in fine al comma le seguenti parole:

«Ai fini della composizione della graduatoria per assegnazione delle farmacie di cui al presente comma, i titoli di servizio saranno conteggiati senza alcun limite massimo ma con limite di età a sessantacinque anni.»

**11.45**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Saia, Castiglione, Ferrara, Menardi, Bianconi, Castro, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Fosson

*Al comma 2 terzo periodo le parole da «fatte salve» a «sussidiata» sono così sostituite «ad eccezione di quelle che devono essere utilizzate per l'esaurimento della graduatoria degli idonei di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 48, comma 29, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché ad eccezione di quelle inserite in precedenti bandi di concorso a sedi farmaceutiche, a condizione che sia per la prima tipologia che per la seconda di procedura concorsuale sia stata già fissata la data di espletamento della prova d'esame. Il concorso straordinario di cui al presente comma è riservato ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.*

**11.46**

Granaiola, Biondelli, Bassoli

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole «fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale,» con le seguenti «fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata o avviata la procedura concorsuale,».*

**11.47**

Pistorio

*Al comma 2, al terzo periodo in fondo, le parole: «e ai titolari di farmacia rurale sussidiata» sono sostituite dalle seguenti: «, ai titolari di farmacia rurale sussidiata ed ai titolari di farmacia rurale soprannumeraria».*

**11.48**

Ghigo, Paravia

*Al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole «farmacia rurale sussidiata» aggiungere «entro 60 dovrà essere aggiornato il DPCM 398/94».*

**11.49**

Viespoli

*All'articolo 11, al comma 2 terzo periodo dopo le parole «ai titolari di farmacia rurale sussidiata» aggiungere le seguenti: «I titolari di farmacia possono partecipare al concorso straordinario purché rinuncino alla titolarità della precedente sede nel caso di vincita del concorso».*

**11.50**

Bevilacqua, bianchi

*Al comma 2, dopo le parole «titolari di farmacia rurale sussidiata» aggiungere le seguenti «che non abbiano compiuto i sessantacinque anni di età».*

**11.51**

Marcucci, Passoni

*Al comma 2, dopo la parola «titolari di farmacia rurale sussidiata» inserire le parole: «e alle farmacie comunali che gestiscono farmacie in quel comune ai sensi del comma 9 della legge n. 475 del 1968. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Associazioni di rappresentanza delle farmacie pubbliche e private, sono disciplinate le modalità di partecipazione delle aziende comunali al concorso di cui al presente comma.».*

**11.52**

Gustavino, Musso

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «farmacia rurale sussidiata» aggiungere le seguenti: «e con la previsione di una riserva esclusiva di una quota di sedi a favore dei farmacisti titolari di parafarmacia».*

**11.53**

Marcucci, Passoni

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni adottano con propri provvedimenti misure che premiano, nella valutazione delle proposte per le nuove farmacie previste dal presente articolo, le proposte tese ad una maggiore integrazione fra farmacia e servizio sanitario regionale per erogazione di servizi alla persona».*

**11.54**

Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Della Monica, Legnini

*Al comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il concorso straordinario deve concludersi con l'assegnazione delle sedi farmaceutiche entro i dodici mesi successivi. Se le Regioni e le province autonome non provvedono ad assicurare la conclusione del concorso entro i termini previsti, le sedi sono assegnate ai Comuni interessati che nei sessanta giorni successivi provvedono ad attivarle».*

**11.55**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*

**11.56**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.*

**11.57**

Bassoli

*Al comma 2, dopo ultimo periodo, dopo le parole «Al concorso straordinario» sono inserite le seguenti: «che deve essere espletato sulla base della sola valutazione dei titoli.»;*

*al comma 5 sostituire le parole «0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni» con le seguenti «come definiti dall'articolo 5, comma 3 lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.».*

**11.58**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Bianchi, Battaglia, Giancarlo Serafini, Tancredi, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Sena, Amoroso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Bianconi, Nicola Rossi, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le farmacie che risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione straordinaria in base ai nuovi parametri di cui ai commi 1 e 3, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni».*

**11.59**

Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

*Dopo il comma 2, aggiungere le seguenti:*

«2-bis. la titolarità delle farmacie avviate a seguito dell'espletamento di concorso di cui al comma 2 non può essere ceduta a titolo oneroso né ereditata, fatte salve le dotazioni strumentali e di arredo ivi presenti.».

#### **11.60**

Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. la titolarità delle farmacie attive prima dell'espletamento del concorso di cui al comma 2 può essere ceduta a titolo oneroso o trasferita in eredità per non più di una volta. Le sedi farmaceutiche eventualmente liberate sono assegnate previo espletamento di concorso da svolgersi con le modalità di cui al comma 2».

#### **11.61**

Astore

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei comuni fino a 5.000 abitanti ove siano presenti più farmacie, di cui una intesa come soprannumeraria rispetto al *quorum* previsto, le farmacie stesse sono da annoverarsi come farmacie rurali sussidiate.».

#### **11.62**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico unicamente dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. I titolari di detti esercizi non hanno l'obbligo di avvalersi di un farmacista collaboratore.

2-ter. Ai farmacisti titolari da almeno due anni degli esercizi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è riservata una quota pari al 25% delle sedi di nuova istituzione».

#### **11.63**

Bugnano

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

#### **11.64**

Germontani

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, nel rispetto del rapporto tra farmacie e popolazione di cui al precedente comma 1, possono istituire una farmacia:

*a)* nelle grandi stazioni ferroviarie di transito e di testa, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime presidiate da Capitanerie di Porto e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri e di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore ai 200 metri;

*b)* nei grandi Ipermercati, con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri».

#### **11.65**

Poli Bortone

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a)* nelle stazioni ferroviarie di comuni con numero di abitanti superiore a 50.000, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni turistiche registrate dall'Ente Turistico e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;».

#### **11.66**

Caruso, Allegrini

*Al comma 3, alla lettera a), dopo la parola «marittime» aggiungere le seguenti:* «purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 500 metri».

#### **11.67**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «da servizi alberghieri o» con le parole: «da servizi alberghieri e».*

**11.68**

Spadoni Urbani

*Al comma 3, lettera a), le parole «a una distanza inferiore a 200 metri» sono sostituite con le seguenti: «nel raggio di 300 metri».*

**11.69**

Caruso, Allegrini

*Al comma 3, alla lettera a), il numero: «200» è sostituito dal seguente: «4500».*

**11.70**

Granaiola, Bassoli, Biondelli

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**11.71**

Caruso, Allegrini

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**11.72**

Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «con superficie» inserire le seguenti: «riferita all'area di vendita».*

**11.73**

Granaiola, Bassoli, Biondelli

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «purché non sia già aperta una farmacia» aggiungere le seguenti: «o una parafarmacia all'interno della struttura commerciale o».*

**11.74**

Caruso, Allegrini

*Al comma 3, alla lettera b), il numero: «1500» è sostituito dal seguente: «4500».*

**11.75**

Alberto Filippi

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Le società possono istituire farmacie nel limite che va da quattro a otto farmacie per ogni regione, in relazione alla densità abitativa.*

**11.76**

Poli Bortone

*Sopprimere il comma 4.*

**11.77**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Sopprimere il comma 4.*

**11.78**

Germontani

*Sopprimere il comma 4.*

**11.79**

Caruso, Allegrini

*Sopprimere il comma 4.*

**11.80**

Germontani

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali prelezioni riguarderanno le sedi di cui al comma 3 che risulteranno disponibili, dopo che le stesse saranno offerte ai titolari delle farmacie dei rispettivi comuni qualora dovessero risultare sedi soprannumerarie rispetto al nuovo rapporto di cui al comma 1».*

**11.81**

Sangalli, Fioroni, Armato, Bassoli

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*



«4-bis. Ferma restando la prelazione comunale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 nei casi di revisione della pianta organica diversi dalla revisione straordinaria di cui al comma 2, sono altresì offerte in prelazione ai Comuni le farmacie istituite a seguito dell'approvazione straordinaria delle piante organiche di cui al predetto comma 2, qualora il concorso ivi previsto vada deserto ovvero qualora, in ragione della non sostenibilità economica, la nuova farmacia non venga aperta entro un anno dalla comunicazione agli interessati dell'esito della procedura concorsuale. La prelazione comunale opera, alle stesse condizioni e negli stessi termini di cui al precedente periodo, anche con riguardo alle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ordinario di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ai fini dell'applicazione dei due precedenti periodi, l'eventuale vincitore del concorso deve comunicare all'Autorità competente la sua decisione in ordine all'apertura o meno della farmacia entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricevuta comunicazione dell'esito della procedura concorsuale. Decorso tale termine, la predetta Autorità interpella comunque eventuali altri soggetti utilmente presenti in graduatoria e, ove anch'essi rinuncino all'apertura o non rispondano, offre alla sede farmaceutica in prelazione al Comune entro un anno dalla comunicazione agli interessati dell'esito della procedura concorsuale».

#### **11.82**

Musso, D'Alia

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nei comuni, frazioni decentrate di comuni, quartieri decentrati provi di servizio farmaceutico, con popolazione inferiore a mille abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta del sindaco, effettuata con apposita delibera del consiglio comunale, possono istituire un Dispensario farmaceutico che viene affidato in gestione alla farmacia più vicina».

#### **11.83**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Sena, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «legge» aggiungere le seguenti: «che abbiano un'età inferiore a 40 anni».*

#### **11.84**

Gustavino, Musso

*Al comma 5 eliminare l'ultimo periodo.*

#### **11.85**

Gustavino

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati gli stessi punteggi per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico. L'articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221 si applica solo ai farmacisti che hanno esercitato nelle farmacie rurali sussidiate».*

#### **11.86**

Gramazio

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta dai Direttori di farmacie ospedaliere pubblici e privati convenzionati e dei Direttori dei servizi farmaceutici territoriali del SSN 0,5 punti per i primi 10 anni e 0,20 punti per i secondi 10 anni; per i farmacisti dirigenti di farmacie Ospedaliere e dei servizi farmaceutici territoriali del SSN e privati convenzionati 0,45 punti per i primi 10 anni e 0,18 punti per i secondi 10 anni».*

#### **11.87**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Sena, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

*Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, l'attività svolta dai farmacisti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è valutata ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 3, lettera b), del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni».

#### **11.88**

Germontani

*Al comma 5, ultimo periodo, le parole da «per l'attività svolta dal farmacista» fino a «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata nella valutazione a quella esercitata presso le farmacie».*

#### **11.89**

Bugnano, Belisario

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale sussidiata, sono riconosciute le maggiorazioni come previste ai due precedenti periodi ridotte di un decimo.».*

#### **11.90**

Saccomanno

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il farmacista che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti:

a) affidatario di una gestione professionale ed economica con propria partita IVA;

b) accreditato, con apposita delibera, presso la ASL di competenza e presso la SOGEI;

c) responsabile dell'acquisto e della detenzione delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope di cui alla Tab. I della Farmacopea Ufficiale nonché della compilazione del relativo registro di carico e scarico;

d) intestatario e beneficiario dell'accredito delle notule da parte della ASL di competenza;

accede quale farmacista titolare alla possibilità di opzionare la sede farmaceutica tra quelle da assegnare all'interno della Regione in cui viene svolto il servizio, fermo restando l'obbligo di conservare *in toto* la forza lavoro esistente.».

#### **11.91**

Calabrò, De Lillo

*Al comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Direttore di farmacia rimane in carica fino al compimento dei settanta anni d'età».

#### **11.92**

D'Alia, Musso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 1 dell'Articolo 32 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 sopprimere il seguente periodo "che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali,"».

#### **11.93**

Alberto Filippi

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il 50 per cento delle nuove sedi farmaceutiche è assegnato per titoli ed esami dopo aver espletato regolare concorso. Il rimanente 50 per cento è assegnato a farmacisti e a società con quote diverse a Seconda del posizionamento nelle nuove piante organiche:

– euro 500.000 per farmacia urbana

– euro 300.000 per farmacia extra urbana

– euro 100.000 per farmacia rurale

Il requisito della distanza minima è di 200 metri per le farmacie urbane, 1 km per le farmacie extra urbane e 1,5 km. per le farmacie rurali».

**11.94**

Battaglia, Giancarlo Serafini

*Il comma 6 è soppresso.*

**11.95**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Saia, Castiglione, Menardi, Bianconi, De Lillo, Scarabosio, Di Stefano, Castro, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Fosson, Ferrara

*Al comma 6 il primo periodo è soppresso.*

**11.96**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto, le Regioni, con proprio regolamento, stabiliscono gli orari di apertura al pubblico e i turni di servizio delle farmacie, garantendo all'utenza la continuità del servizio farmaceutico».

**11.97**

Spadoni Urbani

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole «non impediscono l'apertura della farmacia» aggiungere la parola «anche».*

**11.98**

Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Al comma 6, dopo la parola: «orari» inserire la seguente: «diurni».*

**11.99**

Germontani

*Al comma 6, al primo periodo, prima delle parole: «diversi da quelli..» inserire la seguente: «diurni».*

**11.100**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Rizzotti, Bianconi, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «obbligatori» aggiungere le seguenti: «nella fascia diurna stabilita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la disciplina regionale in materia di turni notturni».*

**11.101**

Poli Bortone

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tuttavia, l'orario di apertura non può superare le 10 ore giornaliere rispettando i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente dal cliente per i prodotti di automedicazione e farmaci SOP ed OTC».*

**11.102**

D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il prezzo dei medicinali di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni è fissato liberamente da ciascuna farmacia e da ciascun esercizio commerciale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, limitatamente ai medicinali che questi ultimi esercizi sono autorizzati a vendere. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149 e l'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati».*

**11.103**

Latorre

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano nei confronti del personale dell'ANAS S.p.A. adibito ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

**11.104**

Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica, Legnini

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: "in farmacia" sono aggiunte le seguenti: "e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248"».

**11.105**

Ghigo, Paravia

*Sopprimere il comma 7.*

**11.106**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Sopprimere il comma 7.*

**11.107**

Poli Bortone

*Sopprimere i commi 8, 11 e 12.*

**11.108**

Germontani

*Il comma 8 è soppresso.*

**11.109**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Sopprimere il comma 8.*

**11.110**

Battaglia, Giancarlo Serafini

*Il comma 8 è soppresso.*

**11.111**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Bianconi, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

*Il comma 8 è così sostituito:*

«8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni le parole: "nel termine di sei mesi dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte dell'erede"».

**11.112**

Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Al comma 8, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «18 mesi».*

**11.113**

Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, è soppresso».

**11.114**

Ghigo, Paravia

*Al comma 8 sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «12 mesi».*

**11.115**

Viespoli

*Al comma 8 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

**11.116**

Bugnano

*Al comma 8, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

**11.117**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

*Al comma 8, dopo le parole: «sei mesi», aggiungere le seguenti: «dall'accettazione dell'eredità».*

**11.118**

Giovanardi

*Al comma 8, dopo la frase: «sei mesi» aggiungere le seguenti: «rimangono fermi i due anni se il coniuge o l'erede in linea retta entro il secondo grado hanno già conseguito la laurea in farmacia».*

**11.119**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

*Sopprimere il comma 9.*

**11.120**

Bianconi

*Sopprimere il comma 9.*

**11.121**

Bassoli

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco comunque a carico del cittadino, è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, salvo diversa richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il "prezzo è" calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nel secondo periodo, dopo le parole "è possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e".».

**11.122**

Bassoli

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. Il medico, fatti salvi i casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie, aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "o farmaco equivalente se di minor prezzo".».

**11.123**

Sangalli, Armato, Fioroni, De Luca

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

**11.124**

Ghigo

*Al comma 9, sopprimere secondo periodo.*

**11.125**

Bianconi

*Al comma 9, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole da: «Il medico» aggiunge fino alla fine del comma.*

**11.126**

Germontani

*Al comma 9 sono soppresse le seguenti parole da: «il medico aggiunge» fino alla fine del comma.*

**11.127**

Ghigo

*Al comma 9, sono soppresse le seguenti parole da: «il medico aggiunge» fino alla fine del comma.*

**11.128**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Bianconi, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

*Al comma 9, sostituire le parole: «aggiunge» con le seguenti: «può aggiungere».*

**11.129**

Bosone

*Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «"sostituibile con equivalente generico", ovvero,».*

### **11.130**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, De Lillo, Bianchi

*Al comma 9 al terzo periodo, dopo le parole «farmaco prescritto» aggiungere le seguenti «dopo aver informato l'assistito».*

### **11.131**

Germontani

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. L'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – (*Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti*). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi di distribuzione per conto delle strutture pubbliche con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per:

a) consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali di cui al prontuario della distribuzione diretta (P-HT);

b) assicurare l'erogazione dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell'articolo 1 del d.lvo 3 ottobre 2009, n. 153.

2. Nel caso in cui non siano stati stipulati gli accordi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, è comunque garantito il diritto dell'assistito di rifornirsi di medicinali secondo libera scelta, nella propria farmacia di fiducia

3. Al fine di assicurare la continuità assistenziale, la struttura pubblica può fornire direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale e, comunque, per un periodo non superiore ai 10 giorni di terapia.

4. Fatta eccezione per i consumi interni delle strutture pubbliche e per le modalità di distribuzione di cui ai precedenti commi, la dispensazione dei farmaci di cui alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avviene esclusivamente attraverso le farmacie aperte al pubblico secondo le modalità indicate dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni».

### **11.132**

Germontani

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

Al fine di dare concreta e rapida attuazione a quanto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 11, del d. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà concludersi il confronto tecnico tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione delle farmacie che preveda una quota fissa in aggiunta ad una quota percentuale calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **11.133**

Caruso, Allegrini

*Sopprimere il comma 10.*

### **11.134**

Castro

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. La distribuzione dei medicinali compresi quelli destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è effettuata esclusivamente attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico, fatta salva unicamente la distribuzione diretta dei medicinali al paziente da parte delle strutture di ricovero e cura finalizzata a garantire la continuità assistenziale prima della presa in carico del paziente da parte del medico di medicina generale ed in ogni caso per non oltre sette giorni successivi a quello delle dimissioni.

10-ter. La distribuzione diretta da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale è consentita unicamente per i medicinali soggetti a ricetta medica limitativa di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, a condizione che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano provveduto a stipulare appositi accordi con le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi:

a) garantire agli assistiti il diritto di rifornirsi dei medicinali secondo libera scelta nella propria farmacia di fiducia;

b) riconoscere alle farmacie pubbliche e private aderenti ai suddetti accordi un'adeguata remunerazione per la prestazione professionale resa, secondo margini fissi o proporzionali al prezzo di vendita al pubblico del farmaco;

c) predisporre adeguate metodologie di verifica della prestazione erogata, idonee a garantire, anche mediante la presa in carico del paziente da parte della farmacia di fiducia, le più appropriate ed efficaci scelte assistenziali in coerenza col trattamento prescritto dal medico curante.

10-quater. L'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri sistemi di distribuzione diretta dei medicinali in conformità e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva in ogni caso la validità fino alla prevista scadenza, a meno di recesso qualora contrattualmente previsto, degli accordi di distribuzione in nome e per conto eventualmente sottoscritti tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale in applicazione dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 347 del 2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, abrogato dal presente comma.

#### **11.135**

Germontani

*Sopprimere il comma 11.*

#### **11.136**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Sopprimere il comma 11*

#### **11.137**

Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Sopprimere il comma 11*

#### **11.138**

Bugnano

*Sopprimere il comma 11*

#### **11.139**

Calabrò, Tomassini, D'Ambrosio Lettieri, Saccomanno, Ghigo, Battaglia, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Bianchi, Bianconi, Di Stefano, Saia, Castro, De Lillo, Gramazio, Amoroso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Rizzotti, Fosson, Castiglione

*Il comma 11 è soppresso.*

#### **11.140**

Galperti

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, l'offerta per concorso della farmacia è conseguente alla rinuncia delle farmacie viciniori alla gestione di un dispensario. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano incrementano gli oneri a carico delle farmacie urbane, già previsti per l'erogazione delle indennità di residenza a favore delle farmacie rurali di cui all'articolo 115 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al fine di implementare il finanziamento per le farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici dei comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti».

#### **11.141**

Spadoni Urbani

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola urbane con le seguenti: «in base al fatturato».*

#### **11.142**

Spadoni Urbani

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole «nei centri abitati con meno di mille abitanti» con le seguenti: «nei centri disagiati o con meno di mille abitanti».*

**11.143**

Caruso, Allegrini

*Al comma 11, secondo periodo la parola «centocinquanta» è sostituita dalla parola «trecento».*

**11.144**

Caruso, Allegrini

*Al comma 11, secondo periodo la parola «centocinquanta» è sostituita dalla parola «duecentocinquanta».*

**11.145**

Galperti

*Sopprimere il comma 12.*

**11.146**

Granaiola, Bassoli, Biondelli

*Sopprimere il comma 12.*

**11.147**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Sopprimere il comma 12.*

**11.148**

Bugnano

*Sopprimere il comma 12.*

**11.149**

Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Bianconi, Di Stefano, Castro, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Ferrara, Saia, Castiglione, Fosson, Menardi

*Il comma 12 è soppresso.*

**11.150**

Caruso, Allegrini

*Sopprimere il comma 12.*

**11.151**

Spadoni Urbani

*Sopprimere il comma 12.*

**11.152**

Germontani

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. In sede di rinnovo della convenzione nazionale che regola i rapporti tra farmacie e Servizio sanitario nazionale, sarà attivato apposito tavolo tecnico per lo definizione delle condizioni economiche e operative che permettano di trasferire alle farmacie l'attività di distribuzione diretta ora affidata alle strutture pubbliche secondo L 405/2001. Tale trasferimento di competenze perseguirà l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza prescrittiva anche attraverso una rivalutazione professionale dei medici di medicina generale e dei farmacisti operanti nelle farmacie territoriali».

**11.153**

Germontani

*Al comma 12 sostituire la parola «sentita» con le seguenti: «sentite la federazione nazionale dei titolari di farmacia e».*

**11.154**

Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Al comma 12, dopo le parole: «Federazione degli ordini dei farmacisti italiani» inserire le seguenti: «, Federfarma e Assofarm».*

**11.155**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica



*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, comunque, al di fuori delle aree servite da farmacie rurali, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale''.

b) i commi 1-bis e 2 sono soppressi».

#### **11.156**

D'Ambrosio Lettieri

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis Al fine di agevolare il necessario concorso delle iniziative di educazione sanitaria alle politiche di tutela della Salute, sono esentati dal pagamento della tassa in materia possesso di apparecchio televisivo (canore Rai), le farmacie e gli esercizi commerciali di cui al decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che detengono tale apparecchio unicamente per la trasmissione di informazioni medico sanitarie a carattere divulgativo per mezzo del sistema digitale (internet)».

#### **11.157**

Caruso, Allegrini

*Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:*

«12-bis. All'articolo 32 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 sono soppressi i commi 1, 1-bis, 2 e 4».

#### **11.158**

D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

«13. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali orfani per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile».

#### **11.159**

D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«13 All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) ai corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche».

#### **11.160**

D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«13. All'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

''6. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

5. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della

rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.’’».

#### **11.161**

D’Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo il comma 12, è inserito il seguente:*

«13. È abrogato l’allegato A del decreto ministeriale 18 agosto 1993».

#### **11.162**

D’Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«13. All’articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Nei casi di modificazioni apportate esclusivamente al foglietto illustrativo, l’AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola all’inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato».

#### **11.163**

Bugnano, Belisario

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente.*

«12-bis. Al comma 811 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso di rinvio a giudizio per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva’’».

#### **11.164**

Battaglia

*Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Presso le case di cura private, nelle corsie degli ospedali, negli istituti penitenziari e sulle navi la somministrazione dei farmaci è affidata esclusivamente ad un farmacista».

#### **11.165**

Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica, Legnini

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Gli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto contenuto nella farmacopea italiana o europea ed in ottemperanza al decreto del Ministero della salute del 18 novembre 2003, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2004».

#### **11.166**

Chiurazzi, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 362 del 1991, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte dei farmacisti iscritti all’albo».

#### **11.167**

Baio, Bosone, D’Ambrosio Lettieri, Germontani

*Dopo il comma 12, è inserito il seguente:*

«12-bis. Al fine di favorire l’accesso ai medicinali omeopatici, l’articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: ’’Art. 20. - (*Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici*) – 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all’allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi precedenti l’Agenzia italiana del farmaco richiede una dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal legale rappresentante

dell'azienda titolare, recante: a) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; b) l'indicazione dei fornitori dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto; d) elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.

2. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia italiana del farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 maggio 2012.

3. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.

4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici»».

#### **11.168**

Granaiola, Bassoli, Biondelli

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedano la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto contenuto nella farmacopea italiana o europea ed in ottemperanza al decreto del Ministero della salute del 18 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2004».

#### **11.169**

Germontani

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

”1. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, aggiornato periodicamente, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali è consentita la vendita senza ricetta medica. I farmaci di cui al presente comma possono essere venduti negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni avente popolazione superiore a 5000 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuati dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”».

#### **11.0.1**

Tomassini, Ignazio Marino, D'Ambrosio Lettieri, Saccomanno, Battaglia, Bianconi, Ghigo

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente.*

«**Art. 11-bis.**

(Modifica dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di produzione di farmaci emoderivati)

1. Al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: ”non è oggetto di cessione a fini di lucro ed”.

2. Al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ”, e di quelli dell'autorità nazionale italiana”.

3. Al comma 6 le parole: ”decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: ”entro centoventi giorni”».

#### **11.0.2**

Alberto Filippi

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«**Art. 11-bis.**

(Tracciabilità dei prodotti farmaceutici)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.

2. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2013.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2013 è consentita fino al 31 dicembre 2014».

#### **11.0.3**

Alberto Filippi

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

##### **«Art. 11-bis.**

(Sindrome di Hutchinson-Gilford)

1. Nel rispetto degli articoli 3, 31 e 32 della Costituzione, si rende necessario predisporre iniziative volte alla tutela delle famiglie con bambini affetti dalla malattia rara Progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford.

2. Ai nuclei familiari che comprendono uno o più minori affetti dalla sindrome di cui all'articolo 1, comma 1 disabili ed in condizioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 500 per ogni figlio.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del minore.

4. Le domande devono essere inoltrate al Comune di residenza del minore, nei termini e nel rispetto delle modalità definite da ciascuna Regione.

5. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tra le spese di cui alla presente lettera rientrano le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese strumentali all'assistenza sanitaria dei soggetti affetti dalla malattia rara Progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford, incluse le spese di viaggio all'estero".

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati in attuazione della presente legge. In particolare, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e incentivano iniziative volte a consentire alle persone affette dalla malattia di cui all'articolo 1, comma 1 che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza».

#### **11.0.4**

Alberto Filippi

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

##### **«Art. 11-bis.**

(Principi attivi)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, come introdotto dal comma seguente.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto, che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA".

#### **11.0.5**

Granaiola, Biondelli

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 11-bis.**

(Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica)

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

4. Negli esercizi commerciali di cui al comma 3 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 3 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

5. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

#### **11.0.6**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### **Art. 11-bis.**

(Disposizioni in materia di farmaci)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

''3-ter. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona, qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa.'';

b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA'';

c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''un termine per l'adempimento'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio'';

d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: ''La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1'' sono inserite le parole: ''e di cui al comma 2-bis) e sostituire le parole da: ''Con decreto del Ministro della salute'' fino alla fine del periodo con le parole: ''Su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente.'';

e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

”2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all’ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis)”.  
f) all’articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio”;

g) all’articolo 130, comma 4, le parole: ”articolo 111” sono sostituite dalle seguenti: ”articolo 126”;

h) all’articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

”f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza”».

### **11.0.7**

Battaglia

*Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. All’articolo 15 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, il comma 6 è sostituito dal seguente:

”6. L’esportazione del plasma raccolto in Italia ai fini della trasformazione in emoderivati potrà essere effettuata alla compiuta attuazione, per tutti i soggetti interessati a livello nazionale, di quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010, concernente i requisiti minimi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta nonché le visite di verifica da condursi agli stessi. Tale attuazione dovrà comunque avvenire entro i termini previsti dal suddetto Accordo”».

### **11.0.8**

D’Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo l’articolo 11, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Farmacista clinico e unità operative di farmacia)

1. Il farmacista, dipendente di ospedale, pubblico e privato, casa di cura e centro di degenza, opera anche presso i reparti delle suddette strutture, con i seguenti compiti:

verificare la correttezza delle dosi, delle vie e degli intervalli di somministrazione della terapia farmacologica dei pazienti;

collaborare con il personale sanitario di reparto nella prevenzione e riduzione del rischio clinico legato alla terapia farmacologica;

monitorare i consumi farmaceutici ospedalieri ed effettuare attività di farmacovigilanza.

2. Presso ogni reparto ospedaliero è costituita l'Unità operativa di farmacia, cui afferisce personale in possesso della specializzazione di farmacista ospedaliero».

**«Art. 11-ter.**

(Ufficio di monitoraggio del rischio clinico)

1. Presso ogni struttura ospedaliera, pubblica e privata, la regione istituisce un ufficio di monitoraggio del rischio clinico, collegato ad una Rete Nazionale di Gestione del Rischio Clinico, composto da personale medico e farmacista.

2. Il responsabile di ogni reparto ha l'obbligo di segnalare all'ufficio di cui al comma 1 tutti gli eventi avversi o rischiosi collegati alla somministrazione di farmaci.

3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono analizzate e rielaborate dal personale dell'ufficio di monitoraggio del rischio clinico, che individua le azioni da porre in essere per la riduzione o l'eliminazione del rischio»».

**11.0.9**

D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo l'articolo 11, è Inserito il seguenti:*

**«Art. 11-bis.**

(Ulteriori attività professionali del farmacista)

1. I farmacisti possono effettuare analisi chimiche, chimico – cliniche e bromatologiche, provvedendo alla redazione e alla sottoscrizione dei relativi referti, nonché elaborare diete e curare la loro attuazione, qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche.

2. Le case di cura private, dotate di almeno di cento posti – letto, hanno l'obbligo di istituire il servizio di farmacia. Il servizio di cui al presente comma deve essere gestito da un farmacista con il compito di procedere all'acquisto ed alla conservazione dei farmaci, alla tenuta dei registri, ove previsti dalla normativa vigente, nonché all'attività di farmacovigilanza.

3. Sulle navi che svolgono servizio di crociera e sui treni a lunga percorrenza è prevista la presenza di un medico e di un farmacista per garantire l'assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

4. Presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), istituiti nelle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 118 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nonché del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è assicurata la presenza di un farmacista, al quale è affidato il compito di curare l'assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.

5. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, all'istituzione di un servizio farmaceutico all'interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti, affidato ad un farmacista con il compito di provvedere all'assistenza farmaceutica. Il servizio istituito ai sensi del presente comma, frazionato per turni, deve essere assicurato continuativamente.

6. I laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche hanno accesso alle seguenti classi di insegnamento previste dalla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:

a) classe 13/ A – chimica e tecnologie chimiche;

b) classe 59/ A – scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, nelle scuole secondarie di primo grado;

c) classe 60/ A – scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia»».

**11.0.10**

Castro, D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 11-bis.**

(Distribuzione diretta dei medicinali)

1. La distribuzione dei medicinali di classe a), di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è effettuata esclusivamente attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico, secondo le modalità indicate dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al

comma 2 dell'artt. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; è fatta salva unicamente la distribuzione diretta dei medicinali al paziente da parte delle strutture di ricovero e cura, finalizzata al consumo interno e a garantire la continuità assistenziale prima della presa in carico del paziente da parte del medico di medicina generale per un ciclo di cura di non oltre sette giorni successivi a quello delle dimissioni.

2. La distribuzione dei farmaci del PHT, di cui alla determina AIFA 29/10/2004 e successive modificazioni, a pazienti non ricoverati e in assistenza domiciliare e semi residenziale è consentita unicamente nelle farmacie aperte al pubblico, mediante appositi accordi da stipulare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire agli assistiti il diritto di rifornirsi dei medicinali secondo libera scelta nella propria farmacia di fiducia;

b) riconoscere alle farmacie pubbliche e private aderenti ai suddetti accordi un'adeguata remunerazione per la prestazione professionale resa, secondo margini fissi o proporzionali al prezzo di vendita al pubblico del farmaco;

c) predisporre adeguate metodologie di verifica della prestazione erogata, idonee a garantire, anche mediante la presa in carico del paziente da parte della farmacia di fiducia, le più appropriate ed efficaci scelte assistenziali in coerenza col trattamento prescritto dal medico curante.

3. L'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri sistemi di distribuzione diretta dei medicinali in conformità e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva in ogni caso la validità, fino alla prevista scadenza, a meno di recesso qualora contrattualmente previsto, degli accordi, già eventualmente sottoscritti, di distribuzione in nome e per conto eventualmente sottoscritti tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale, in applicazione dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, abrogato dal presente comma».

#### **11.0.11**

Spadoni Urbani, Ghigo

*Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Delega al Governo in materia di ulteriori servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi medici a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e disciplinati dal precedente articolo 11, comma 6, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza integrata a favore dei pazienti, primo aiuto così intendendosi prestazioni relative sia a piccoli interventi di primo soccorso che interventi per la salvaguardia del paziente e propedeutici all'assistenza di pronto soccorso, a supporto delle attività del medico di medicina generale, con l'ausilio di personale medico in possesso di diploma di laurea ed iscritto all'albo professionale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) prevedere anche forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie e dei medici, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2 I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi



adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».